REGIONE PIEMONTE BU12 24/03/2022

Codice A1419A

D.D. 10 marzo 2022, n. 392

Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 392/A1419A/2022

DEL 10/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente dell'Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno, Via Fratelli Tampellini n. 2, C.F. 06786300019, ha presentato istanza di iscrizione dell'Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituto ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot. n. 2824 del 07/03/2019, con atto a rogito del dott. Daniele Calcagnile, notaio in Collegno, rep. n. 3547 del 18/01/2019, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Rivoli il 01/02/2019 al n. 878 serie 1T;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 6595 del 28/05/2019, con cui Regione Piemonte richiedeva alcune modifiche statutarie e integrazioni documentali;

visto il mancato riscontro e la comunicazione di preavviso di diniego prot. n. 39554 del 09/11/2021, inviata a mezzo PEC, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

vista la comunicazione acquisita al prot. n. 40791 del 17/11/2021 con la quale l'Associazione comunicava di aver dato mandato al notaio ai fini dell'adeguamento dello statuto secondo quanto richiesto;

visto il riscontro acquisito al prot. n. 1667 del 18/01/2022 con il quale è stato trasmesso l'atto, in accoglimento dei rilievi mossi dall'Amministrazione, a rogito del dott. Lorenzo Bigiotto, notaio in Torino, rep. n. 6881 del 17/12/2021, registrato a Torino il 24/12/2021 al n. 64005 Serie 1T;

l'Associazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali "l'affermazione dei valori della solidarietà sociale per al realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela", come meglio descritto e precisato all'art. 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11.09.2017, da quanto precisato nel rogito di sui sopra, l'Associazione risulta in possesso della disponibilità patrimoniale pari ad € 15.000,00 (euro quindicimilavirgola zero zero);

preso atto che il Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, contattato al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Associazione ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 3973 del 03/02/2022,non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1539 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell'Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

> LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Statuto.pdf 1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

OF DICO

ALLEGATO B ALREPERTORIO NUMERO 6881 5816

STATUTO P.A. CROCE DI COLLEGNO

Approvato dal Consiglio del 18/01/2019

Statuto P.A. Croce di Collegno	NOTE E OSSERVAZIONI
Titolo I – Profili generali	
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema	
costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce di llegno organizzazione di volontariato" Ente del Terzo Settore ai sensi D. Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, labile "P.A. CROCE DI COLLEGNO ODV", con sede in Collegno o), via Fratelli Tampellini n. 2 con Codice Fiscale 06786300019. ssociazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV ene costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita gli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni rivolte al pubblico in qualsivoglia segno distintivo che l'associazione intenderà adottare.	
mblema dell'associazione è costituito da una croce greca avente attro bracci di pari lunghezza, due di colore verde e due di colore so, al centro della croce vi è la raffigurazione della cartina geografica la regione Piemonte di colore bianco. Il logo nella parte superiore ta la scritta "P.A. CROCE DI COLLEGNO".	
Art. 2 – Principi associativi fondamentali	
Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in ore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi stituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla ciplina del terzo settore.	
Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più ività previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo valente delle prestazioni dei volontari associati	Riferimento art.4 e 5 Codice Terzo Settore (CTS)
Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura sociativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità lle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli erenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche diretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.	(A)
attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla neralità della popolazione.	S S S
Art 3 - Scopi associativi	1 2 2 2
Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento ile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei ori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più ista e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della	
	Vivertio Charles

persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadmi

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità.
- a assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- collaborare con enti pubblici e privati e con al associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza,
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:



- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore,
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
- q assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti



Museus Pardio



dalla normativa di settore

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Aggiornato sulla base dell'art. 17 e 32 del CTS

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta percento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condiziono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

l soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art 7 - Diritti

l soci hanno diritto di

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.
 - b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere



	all'elezione quali componenti di questi ultimi.		
c)	chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto,		
d)	formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.		
e)	essere informati sull'attività associativa.		
	Art. 8 - Doveri		
over	dei soci sono:		
a)	rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;		
b)	essere in regola con il versamento della quota associativa;		
c)	non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;		
d)	impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Art. 9 - Incompatibilità		
	ssono essere soci coloro che svolgono, in proprio o presso al zioni, le stesse attività svolte dall'Associazione		
	ossono essere soci volontari coloro che intrattengono con iazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. Art . 10 – Perdita della qualità di socio		
qual	ità di socio si perde:		
a)	per morosità;		
b)	per decadenza;	THE PARTY OF THE P	
c)	per esclusione, per recesso.		
u)	per recessor.		7
a)	Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.		
b)	Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.		*
c)	Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo violato una o più disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.		
d)	Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota		i g
	Statuto P.A. Croce di Collegno	vece o Vsechio	

associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.



11 -Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione ol ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

- 1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il ntuno dicembre di ogni anno
- 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite.
- a. dalle quote degli aderenti,
- b. da contributi di privati.

Riferimento art.13 CTS

Riferimento art. 14 CTS

da rimborsi derivanti da convenzioni; da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni da rendite patrimoniali e finanziarie da attività di raccolta fondi da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84) Riferimenti 15 e 17 CTS da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera u). Art. 13 - Patrimonio atrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività utarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità ssociazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, nzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi della nativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Riferimento art. 87 CTS del terzo settore. Art. 14 Bilancio sociale ssociazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di ge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e zura la pubblicazione nel proprio sito internet. ilora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un ione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle dificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo ore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa. Titolo IV - Organi associativi Art. 15 - Organi to organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; Riferimento Art. 30 e 3 l del il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di CTS controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore; il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla

Statuto P.A. Croce di Collegno

7

normativa sul terzo settore:

f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione:

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce alsì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.



Art. 19 - Quorum costitutivi

ssemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione i la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in onda convocazione qualunque sia il numero dei presenti

issemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo tuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima ivocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo di aventi diritto al voto.

assemblee ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non ssono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un gretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, neno scrutatori per le votazioni per scheda

ille riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. libera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando deliberazione riguarda singole persone.

mo approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della aggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

r le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto candidato più anziano di età anagrafica.

elle al votazioni a scrutimo segreto la parità dei voti espressi equivale rigetto della proposta di deliberazione.

e deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello atuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il oto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto, e deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento ell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con voto favorevole di almeno i quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento E rappresentanza

liascun associato ha diritto a un voto.

l'asseun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro ssociato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di onvocazione Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di leleghe

e riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente



Alleren Oberdio

dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L' assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo,
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo:
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- di approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b sulla variazione della sede legale;
- c sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione:
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

Art. 24 - Consiglio direttivo

- Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.
- 2 Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
- 3 Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inol un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci, può nominare altri direttori con riferimento a





specifici settori di attività dell'Associazione.

- 4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
- 5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi
- 6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
- 7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale
- 8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più i dei componenti

onsiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della ggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente n sua assenza, del componente più anziano di età

amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di

lirettore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, tecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed facoltà di proposta e di parola

lle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di ge o attuative il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Consiglio direttivo:

predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli empimenti di cui al precedente art. 21;

dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento di obiettivi associativi,

delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del



Mararo Pherrio

11

terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e, delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 30 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.

La delibera di rigetto non richiede motivazione

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge su decisione unica del presidente;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i, adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire tra i suoi componenti, una direzione esecutiva eomposta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art, 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente



presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in idizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti ive e passive. presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i opri poteri al vicepresidente. Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti collegio dei revisori dei conti è composto da membri effettivi e da ie supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che ssono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili ella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio i revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e ibilisce le modalità del suo funzionamento. elle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. Art. 31 - Competenze Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la golare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa all'Associazione. erifica alsi il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, l'esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da esentare all'assemblea dei soci. Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive odificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per gge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve ssere composto secondo le norme di leggi vigenti. Art. 32 Revisore legale dei conti 'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale omina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore successive modificazioni ed integrazioni. Art. 33 - Collegio dei probiviri l Collegio dei probiviri è composto da membri effettivi e da due upplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti ono rieleggibili. vella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, legge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. Art. 34 - Competenze l collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente Decide alsì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a 13

Statuto P.A. Croce di Collegno

cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere.

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria,
- b) il libro degli associati,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato



Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o piu sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art 37 - Regolamenti

- 1. Il regolamento generale:
- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
- 2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione





associazione è costituita a tempo indeterminato

caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, è devoluto, evi gli eventuali necessari pareri positivi (anche ai sensi del D. Lgs 7/2017 e successive modifiche ed integrazioni) nonché nel rispetto gli altri limiti e procedure di legge e salva diversa destinazione iposta dalla legge medesima, ad altri enti del Terzo settore secondo le sposizioni statutarie e dell'Assemblea

Art. 39 - Rinvio

er quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei golamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di gge vigenti in materia.





pia conforme all'originale del documento e suoi allegati in più fogli niti delle prescritte firme, depositato nei miei atti. rino, il 27 (ventisette) dicembre 2021 (duemilaventuno)

